

<b>Imprese artigiane METALMECCANICHE</b>		<b>Divisore orario</b>	173
CCNL del 24.04.2018 e Accordo di Rinnovo del 17.12.2021		<b>Coefficiente giornaliero</b>	26
CCRL 01.07.2020		<b>Mensilità</b>	13
		<b>Orario settimanale</b>	40
<b>Cod. COVeneto: 7540</b>	<b>Cod. EBAV: AA</b>	<b>Cod. CNEL: C030</b>	<b>Cod. EMENS: 116</b>

	<b>Tabella valida dal 01.05.2022</b>
--	--------------------------------------

**Tabella applicabile ai settori:**

metalmecanica, installazione impianti ed autoriparazione

Liv.	Qualifiche	Retribuz. tabellare 1.5.2022	E.R.V. 1.9.2020	Totale	
				Mensile	Orario
1Q*	Quadro	1.810,19	115,00	1.925,19	
1°**	Impiegato direttivo*	1.810,19	115,00	1.925,19	
2°	Impiegato direttivo	1.684,30	103,00	1.787,30	
2°b***	Impiegato tecnico**	1.590,39	95,00	1.685,39	
	Operaio spec.prov.super**	9,19301	0,54913		9,74214
3°	Impiegato di concetto	1.529,29	89,00	1.618,29	
	Operaio specializzato provetto	8,83983	0,51445		9,35428
4°	Impiegato d'ordine	1.441,41	81,00	1.522,41	
	Operaio specializzato	8,33185	0,46821		8,80006
5°	Impiegato d'ordine	1.388,28	77,00	1.465,28	
	Operaio qualificato	8,02474	0,44509		8,46983
6°	Impiegato 1°assunzione (dopo 12 mesi passaggio al 5°liv)	1.323,85	72,00	1.395,85	
	Op. adibito a lavori semplici (dopo 24 m. passa al 5°liv)	7,65231	0,41618		8,06850

**\*Livello di inquadramento previsto solo per il settore meccanica di produzione**

**\*\*Livello di inquadramento non previsto per i settori autoriparazione ed installazione impianti**

**\*\*\*Livello di inquadramento non previsto per il settore autoriparazione**

Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri di Euro 70,00 mensili e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1 spetta un'indennità mensile di Euro 50,00.

PERIODO DI PROVA	
Livelli	durata
6° e 5°	4 settimane
4° 3° 2°bis 2° e 1° impiegati apprendisti	6 settimane 3 mesi max 3 mesi

SCATTI DI ANZIANITA'*	
Livello	Importo
Q - 1	32,94
2	29,08
2bis	26,13
3	24,29
4	21,72
5	20,24
6	18,40

\*Gli aumenti (max 5) sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda.

<b>PREAVVISO - Operai</b>	<b>PREAVVISO - Impiegati</b>			I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni 8 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni 10 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni	<b>Anni di servizio</b>	<b>Livelli</b>		
		<b>Q 1° 2° e 2°bis</b>	<b>3° 4° 5° 6°</b>	
	Il preavviso può essere dato in qualunque giorno della settimana.	fino a 5 anni	1 mese e ½	
oltre 5 fino a 10 anni		2 mesi	1 mese e ½	
oltre 10 anni		2 mesi e ½	2 mesi	

#### NOTE

**RETRIBUZIONE TABELLARE:** è costituita dai minimi previsti dal CCNL 24.04.2018 e dagli aumenti stabiliti dall'Accordo di rinnovo del 17.12.2021. Da luglio 2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

**E.R.V. (Elemento Retributivo Veneto):** dal 1° settembre 2020 congloba e sostituisce le voci retributive I.R.R. ed E.R.R. previste dalla precedente contrattazione regionale di categoria. Gli importi erogati a titolo di E.R.V. rappresentano retribuzione (su base mensile o oraria) con effetti su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto. L'E.R.V. spetta anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Per tali lavoratori l'importo è stabilito in misura fissa pari a 25 euro (0,14451 su base oraria) a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere.

**E.R.T. (Elemento Regionale Transitorio):** soppresso con decorrenza 1° settembre 2020

**I.R.R. ed E.R.R.:** cessano di essere erogati dal 1° settembre 2020, conglobati nella nuova voce retributiva regionale E.R.V.

**CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO:** vedi rispettivi siti online.

#### **Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana ( A.I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021 ) :**

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Assunti dal 15/01/2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1 Gruppo (livelli 1, 2, 2bis, 3): durata 5 anni;

2° Gruppo (livelli 4 e 5): durata 5 anni;

per gli *impiegati* la durata dell'apprendistato è determinata come segue:

**impiegati amministrativi:** durata 3 anni

**impiegati tecnici:** durata prevista dal rispettivo gruppo di appartenenza

**impiegati addetti al centralino:** durata 2 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare, del livello di destinazione. Spetta inoltre l'E.R.V. secondo quanto definito dal CCRL 1.7.2020.

Gruppo	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
<b>imp amm</b>	70	70	75	80	85	90				
<b>centralino</b>	70	70	75	80						